



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

OGGETTO:

Proposta di deliberazione "Istituzione del Registro dei Testamenti Biologici", presentata dai consiglieri De Martis e Di Giacopo - **APPROVAZIONE.**

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Mascagni Lorenzo	*
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	*	Di Giacopo Marco	*
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	-
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	*
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	*
Pacella Cosimo	*	Perruzza Gianluigi	*
Ulmi Andrea	*	Lembo Daniela	-
Pieraccini Alfiero	*	Pisani Antonella	*
Serra Paolo	*	Amore Francesca	*
Angelini Pier Francesco	-		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	-		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	*		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Catuscia SCOCCATI
	Francesca PEPI
	Olga CIARAMELLA



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

Si dà atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della I Commissione Consiliare in data 16/03/2018.

Il Presidente Pacella specifica che sulla presente proposta di deliberazione, presentata ai sensi dell'art. 29 del vigente regolamento del Consiglio dai consiglieri De Martis e Di Giacopo, gli stessi hanno presentato anche n. 4 emendamenti (nn. 1, 2, 3 e 4).

Il consigliere De Martis illustra quindi l'argomento congiuntamente agli emendamenti presentati, sul quale successivamente intervengono i consiglieri Tornusciolo, Algeri, De Martis (per fatto personale), Perruzza e Di Giacopo, ai quali replica l'assessore Cerboni.

Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri De Martis, Serra, Pannini e Pacella.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente mette quindi in votazione gli emendamenti presentati il cui esito è il seguente:

Emendamento n. 1 = APPROVATO con 18 voti favorevoli (Ciaramella, Pannini, Pacella, Serra, Pepi, Bartalucci-FI, Biagioni, Carlicchi, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Perruzza, Pisani e Tornusciolo), 4 contrari (Algeri, Birigazzi, Pettrone e Pieroni) e 7 astensioni (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Lolini, Pieraccini, Ulmi, Virciglio, Guidoni e Ripani).

(Rientra il consigliere Bartalucci-PD)

Emendamento n. 2 = APPROVATO con 19 voti favorevoli (Ciaramella, Pannini, Pacella, Serra, Pepi, Bartalucci-FI, Biagioni, Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Perruzza, Pisani e Tornuciuolo), 5 contrari (Algeri, Birigazzi, Pettrone, Pieroni e Guidoni) e 6 astensioni (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Lolini, Pieraccini, Ulmi, Virciglio e Ripani).

Emendamento n. 3 = APPROVATO con 19 voti favorevoli (Ciaramella, Pannini, Pacella, Serra, Pepi, Bartalucci-FI, Biagioni, Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Perruzza, Pisani e Tornusciolo), 5 contrari (Algeri, Birigazzi, Pettrone, Pieroni e Guidoni) e 6 astensioni (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Lolini, Pieraccini, Ulmi, Virciglio e Ripani).

(Esce il consigliere Carlicchi)

Emendamento n. 4 = APPROVATO con 19 voti favorevoli (Ciaramella, Pannini, Pacella, Serra, Ulmi, Pepi, Bartalucci-FI, Biagioni, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Perruzza, Pisani e Tornusciolo), 5 contrari (Algeri, Birigazzi, Pettrone,



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

Pieroni e Guidoni) e 5 astensioni (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Lolini, Pieraccini, Virciglio e Ripani).

(Rientra il consigliere Carlicchi)

A seguire il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione -così come sopra emendata e nel testo che segue- che viene approvata con 20 voti favorevoli (Ciaramella, Pannini, Pacella, Serra, Ulmi, Pepi, Bartalucci-FI, Biagioni, Carlicchi, Bartalucci-PD, Cirillo, Di Giacomo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Perruzza, Pisani e Tornusciolo), 5 contrari (Algeri, Birigazzi, Pettrone, Pieroni e Guidoni) e 5 astensioni (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Lolini, Pieraccini, Virciglio e Ripani).



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 13 della Costituzione sancisce che: «la libertà personale è inviolabile», e l'articolo 32 afferma che: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;

CONSIDERATO:

- che la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (articolo 3, Diritto all'integrità della persona);
- che con Legge 28 marzo 2001 n. 145 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione sui diritti dell'uomo sulla biomedicina di Oviedo del 4 aprile 1997 con la quale, all'articolo 9, si stabilisce che: «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione»;

PRESO ATTO:

- che lo stesso Codice di deontologia medica assegna precipua rilevanza alle volontà espresse dal paziente, e specificatamente alle dichiarazioni anticipate di trattamento, prevedendo tra l'altro che:
«Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita» (art. 16, co. 1);
«Il medico assicura l'assistenza indispensabile, in condizioni d'urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate» (art. 36);
«Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.

La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili» (art. 38);

«Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento» (art. 39);

CONSIDERATO che pur in assenza di una normativa di dettaglio la Suprema Corte di Cassazione, con due successive sentenze (n. 21748 del 16 ottobre 2007 e n. 27145 del 13 novembre 2008 a Sezioni Unite), ha conferito giuridica rilevanza alle dichiarazioni anticipate di trattamento rese da soggetti successivamente caduti in uno stato permanente di totale incoscienza, assumendo le «precedenti dichiarazioni» del paziente quali elementi suscettibili di esprimerne «la voce»;

CONSIDERATO ALTRESI' che il principio personalistico che anima la Costituzione italiana, la quale riconosce alla persona umana un valore etico in sé, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo, e guarda al limite del rispetto della persona umana in riferimento al singolo individuo in qualsiasi momento della sua vita e nell'integrità della sua persona, in considerazione del coacervo di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive;

DATO ATTO che lo Statuto del Comune di Grosseto prevede quanto di seguito:

- art. 1, co. 1: «Il Comune, ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, esercita funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà»;
- art. 2, co. 1: «Il Comune rappresenta la comunità, ne cura e tutela gli interessi e ne promuove lo sviluppo, fondando l'azione amministrativa e i rapporti istituzionali sul valore dell'autonomia e sul principio di sussidiarietà, in particolare orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed ispirandosi a valori di libertà, giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale»;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 29 del Regolamento del Consiglio comunale prevede quanto di seguito:



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

- co. 1: «I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio»;
- co. 2: «I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio stabilita dalla legge e dallo Statuto»;
- co. 3: «La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Segretario Generale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Qualora sia accertata la competenza del Consiglio, il Segretario Generale trasmette la proposta di deliberazione al Dirigente competente per il parere in ordine alla regolarità tecnica ed al Dirigente dei Servizi Finanziari, qualora la proposta comporti impegno di spesa o minore entrata. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, iscrive la proposta nell'ordine del giorno del Consiglio, indicando l'oggetto ed il Consigliere proponente»;

RILEVATO:

- che i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- che i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione delle registrazioni delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
- che l'iscrizione in tali registri particolari non viene ad assumere carattere costitutivo di *status* ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
- che tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita, ed è compito dell'ente pubblico offrire al cittadino la possibilità di scegliere cosa fare con consapevolezza;
- che gli atti e i documenti relativi all'istituendo Registro andranno conservati e custoditi con modalità idonee a preservarne l'integrità oltre che la riservatezza dei contenuti, ed a tal fine gli uffici preposti potranno avvalersi degli appositi contenitori/armadi già nella disponibilità dell'Ente;

RILEVATO ALTRESI':

- che dopo anni di dibattito anche in Italia, così come nei principali paesi europei, è stata introdotta una legislazione *ad hoc*;
- che precisamente con Legge 22.12.2017 n. 219 sono state approvate le 'Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (biotestamento)', con cui espressamente si riconosce il diritto di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114

adunanza del 25/06/2018

singoli trattamenti sanitari” (art. 4, co. 1), altresì prevedendosi l’istituzione di appositi registri presso gli uffici dello stato civile ove annotare le disposizioni anticipate di trattamento (art. 4, co. 6);

- che, d’altronde, il Legislatore ha espressamente inteso valorizzare il ruolo dei comuni – che, nella loro autonomia, fin dal 2009 hanno cominciato ad istituire specifici registri –, tanto da prevedere la diretta applicabilità della legge ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente depositati presso il comune di residenza (o presso notai) anche prima della data di entrata in vigore della legge medesima;
- che, tuttavia, allo stato non sono previste disposizioni ministeriali volte a fornire ai singoli enti locali specifiche indicazioni operative;
- che l’istituzione di un apposito Registro dei testamenti biologici a livello comunale consentirà pertanto ai cittadini di poter esercitare concretamente i diritti oggi riconosciuti dalla legislazione nazionale, permettendo non solo di dare maggiore certezza e serenità alle persone, particolarmente a pazienti, familiari e medici, ma consentirà in ogni caso di realizzare l’obiettivo, già di per sé solo meritorio, di produrre una maggiore sensibilizzazione dei cittadini rispetto al tema oggetto della presente delibera;”
- che in ragione di quanto sopra ovvero della rilevanza sociale rivestita dall’istituendo Registro e dal relativo Regolamento, degli stessi andrà fornita ampia e adeguata comunicazione alla cittadinanza;

DELIBERA

di istituire il Registro dei testamenti biologici riservato ai soli cittadini residenti sul territorio comunale di Grosseto;

di approvare il “Regolamento per la tenuta del registro dei testamenti biologici”, allegato al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale;

di stabilire che del Registro dei testamenti biologici e del relativo Regolamento venga fornita ampia e adeguata comunicazione alla cittadinanza;

di dare atto che il “Regolamento per la tenuta del registro dei testamenti biologici” entrerà in vigore il 16° giorno successivo alla pubblicazione del presente dispositivo nell’Albo pretorio on line del Comune di Grosseto.

I lavori consiliari si chiudono alle ore 10,50.

IL PRESIDENTE

Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE

Angelo Ruggiero

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1 - Premesse

Il comune, in base al comma 2 dell'art. 3 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

ART. 2 - Registro dei Testamenti Biologici

Sulla base dei principi premessi, il Comune di Grosseto per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici con la finalità raccogliere e conservare i testamenti biologici (cosiddette disposizioni anticipate di trattamento).

ART. 3 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende:

- testamento biologico (o disposizioni anticipate di trattamento): sono le dichiarazioni, rese di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, contenenti le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, le proprie volontà in merito all'assistenza religiosa e al 'dopo morte' (donazione degli organi, del corpo, cremazione, dispersione delle ceneri), ed altresì contenenti l'indicazione di una persona di fiducia che ne faccia le veci e la rappresenti;
- dichiarante: è colui che sottoscrive il testamento biologico;
- fiduciario: è la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;
- dichiarazione accompagnatoria: è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consegnata al Comune di Grosseto unitamente al testamento biologico, con la quale il dichiarante dà atto di consegnare il proprio testamento biologico nei termini di cui al presente Regolamento;
- dichiarazione del fiduciario: è la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consegnata al Comune di Grosseto unitamente al testamento biologico, con la quale il fiduciario dà atto di aver controfirmato il testamento biologico per accettazione dell'incarico ricevuto;
- Registro dei Testamenti Biologici: è il registro contenente i testamenti biologici, le dichiarazioni accompagnatorie e le dichiarazioni dei fiduciari.

ART. 4 – Testamento biologico

Il testamento biologico è redatto, di regola, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento *sub* lettera A.

Il dichiarante deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il testamento biologico, come da modello allegato al presente Regolamento, contiene il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti del dichiarante, ed attesta:

- la manifestazione di volontà del dichiarante di essere informato o meno sul proprio stato di salute e le persone eventualmente autorizzate ad essere informate ('consenso informato');
- la manifestazione di volontà del dichiarante di essere sottoposto o meno a trattamenti sanitari ('disposizioni generali' e 'disposizioni particolari');
- la manifestazione di volontà del dichiarante di nominare un fiduciario, indicandone il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti ('nomina fiduciario');
- la manifestazione di volontà del dichiarante di ricevere o meno assistenza religiosa ('assistenza religiosa');
- la manifestazione di volontà del dichiarante in merito al dopo morte ('disposizioni dopo la morte');
- eventuali ulteriori dichiarazioni;
- la presenza di copia di un documento d'identità del dichiarante e del fiduciario, da allegare al testamento biologico.

Il testamento biologico attesta altresì l'accettazione da parte del fiduciario dell'incarico conferitogli dal dichiarante.

Una copia del testamento biologico è consegnata in busta chiusa al Comune di Grosseto, una copia è trattenuta dal dichiarante ed una copia è consegnata al fiduciario. Ogni copia del testamento biologico deve essere sottoscritta, su ciascuna pagina, dal dichiarante e dal fiduciario, quest'ultimo per accettazione dell'incarico.

ART. 5 – Dichiarazione accompagnatoria

La dichiarazione accompagnatoria deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (*sub* lettera B), sottoscritta dal dichiarante e consegnata al Comune di Grosseto.

La dichiarazione accompagnatoria, come da modello allegato al presente Regolamento, contiene il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti del dichiarante il quale attesta:

- di aver consegnato il proprio testamento biologico in busta chiusa al Comune di Grosseto, di aver utilizzato il modello di testamento biologico allegato al presente Regolamento, di averlo redatto nei termini di cui al presente Regolamento e di averlo sottoscritto in ogni sua pagina;
- di aver redatto, sottoscritto e trattenuto per sé un'ulteriore copia del testamento biologico e di aver redatto, sottoscritto e consegnato al fiduciario un'ulteriore copia del testamento biologico;

- di aver inserito nella busta, insieme al testamento biologico, copia di un proprio documento d'identità nonché copia di un documento d'identità del fiduciario;
- di aver ricevuto idonea informativa in merito al trattamento dei propri dati personali.

ART. 6 – Dichiarazione del fiduciario

La dichiarazione del fiduciario deve essere redatta utilizzando il modello allegato al presente Regolamento (*sub* lettera C), sottoscritta dal fiduciario e consegnata al Comune di Grosseto.

Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere.

La dichiarazione del fiduciario, come da modello allegato al presente Regolamento, contiene il nome, il cognome, i dati anagrafici ed i recapiti del fiduciario il quale attesta:

- di aver sottoscritto per accettazione dell'incarico il testamento biologico redatto dal dichiarante e di averne ricevuto una copia munita della sottoscrizione del dichiarante medesimo;
- di aver ricevuto idonea informativa in merito al trattamento dei propri dati personali.

ART. 7 - Caratteristiche del Registro

Nel Registro sono inseriti e conservati: i testamenti biologici (in busta chiusa), le dichiarazioni accompagnatorie, le dichiarazioni dei fiduciari.

Sono accettati solo i testamenti biologici resi da cittadini che risultino residenti nel Comune di Grosseto all'atto della presentazione. Il trasferimento della residenza in altro comune o all'estero non comporta la cancellazione dal Registro.

La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione. Sulla busta chiusa contenente il testamento biologico, sulla dichiarazione accompagnatoria e sulla dichiarazione del fiduciario viene annotato il corrispondente numero progressivo. Lo stesso numero viene riportato nel Registro unitamente agli estremi identificativi della persona del dichiarante (codice fiscale).

Il testamento biologico, unitamente alla dichiarazione accompagnatoria ed alla dichiarazione del fiduciario, sono consegnati personalmente dal dichiarante e dal fiduciario al Comune di Grosseto. La dichiarazione accompagnatoria e la dichiarazione del fiduciario sono compilate e sottoscritte di fronte al funzionario del Comune di Grosseto che accerta l'identità dei dichiaranti.

Il funzionario comunale accettante rilascerà al dichiarante ed al fiduciario una ricevuta riportante il numero progressivo di registrazione attribuito al testamento biologico consegnato (identificata nella copia della dichiarazione accompagnatoria provvista del numero progressivo assegnato al testamento biologico e sottoscritta dall'Ufficiale di Anagrafe che provvede all'accettazione).

Il Comune di Grosseto non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nel testamento biologico.

Il dichiarante ha diritto di richiedere e ottenere dal Comune di Grosseto la restituzione della busta contenente il proprio testamento biologico in ogni tempo, senza obbligo di motivazione, dietro presentazione di richiesta scritta. La busta chiusa contenente il

testamento biologico è consegnata personalmente al dichiarante, il quale è tenuto a sottoscrivere apposita ricevuta attestante l'avvenuta restituzione (identificata nella copia della dichiarazione accompagnatoria sottoscritta in originale dall'Ufficiale di Anagrafe e dal dichiarante, provvista di marca temporale, che sarà conservata in sostituzione della busta restituita).

All'esito della restituzione può essere predisposto e depositato in ogni tempo un nuovo testamento biologico.

ART. 8 - Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro

Il Registro non è pubblico, salvo quanto di seguito precisato.

Il dichiarante e il fiduciario possono prendere visione dei dati e degli atti contenuti nel Registro, limitatamente ai dati ed agli atti di loro pertinenza. Il fiduciario, al fine di dare esecuzione all'incarico conferitogli dal dichiarante, ha diritto di estrarre copia del testamento biologico contenuto nella busta conservata nel Registro, nonché della dichiarazione accompagnatoria e della dichiarazione del fiduciario.

Il Comune di Grosseto, su autorizzazione scritta del fiduciario nell'espletamento dell'incarico conferitogli dal dichiarante, fornisce informazioni in merito ai dati ed agli atti contenuti nel Registro al medico di famiglia ed ai sanitari che abbiano in cura il dichiarante, nonché ad altre persone specificatamente individuate dal fiduciario.

Sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- A) modello testamento biologico
- B) modello dichiarazione accompagnatoria
- C) modello dichiarazione del fiduciario